SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 236-A)

Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE PACINI)

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1983

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ONOREVOLI SENATORI. — La 10ª Commissione ha esaminato il presente disegno di legge che, nella scorsa legislatura, il Senato aveva già approvato nella sua stesura originale senza modifiche tranne che per l'ultimo comma dell'articolo 17, dove veniva inserito un emendamento riguardante la copertura finanziaria; l'altro ramo del Parlamento non lo esaminò causa lo scioglimento anticipato delle Camere.

Il Governo ha ripresentato lo stesso articolato, precedentemente approvato e pertanto l'*iter* risulta abbreviato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Il disegno di legge n. 236 propone un insieme di disposizioni che, seppure in via transitoria, sono finalizzate a consentire all'Italia di operare nel settore dell'esplorazione e della coltivazione delle risorse minerarie nelle aree marine internazionali, in condizioni di parità con gli altri Paesi industrializzati dell'Occidente.

Finora, infatti, il quadro giuridico entro cui si svolge la ricerca delle risorse minerarie in acque internazionali è stato caratterizzato da una normativa in fase di evoluzione e la stessa bozza di trattato internazionale recentemente elaborata in sede di Conferenza sul diritto del mare si ritiene che subirà ulteriori revisioni anche perchè, per quanto riguarda, in particolare, la ricerca mineraria nei mari profondi (*deep sea mining*), presenta aspetti di particolare sfavore per i paesi industrializzati e penalizza fortemente le imprese operatrici.

Per tali motivi mentre da una parte, in Italia come negli altri paesi industrializzati, suscita forti perplessità l'adesione al trattato, i paesi interessati allo sviluppo delle tecnologie minerarie sottomarine (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Repubblica federale di Germania, URSS, eccetera) hanno disciplinato autonomamente e in maniera sostanzialmente analoga la materia, in particolare per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei permessi di ricerca e di sfruttamento in aree dell'alto mare, finora rilasciati unilateralmente dagli Stati e, quindi, dotati di connotati giuridici estremamente precari.

Nel processo di formazione di tali accordi di « reciprocità » si sono distinti in particolare alcuni paesi dell'Occidente industrializzato, i cosiddetti « *like minded* », che hanno cercato di rendere uniforme lo strumento internazionale di reciproco riconoscimento dei diritti acquisiti nella ricerca in acque profonde.

Emerge in tale situazione l'incertezza della posizione dell'Italia, che vede ad esempio l'ENI partecipare a tale attività tramite la « SAMIM Ocean » (presente nel Consorzio OMA pariteticamente con « United Steels », « Sun Oil » e « Union Minière ») senza poter disporre del quadro legislativo di riferimento, di cui invece gli altri paesi già si sono dotati.

Da un punto di vista industriale è opportuno sottolineare l'interesse per l'Italia di disporre della fonte alternativa di approvvigionamento minerario, costituita dai fondi marini, sia per garantire lo sviluppo industriale, sia per alleggerire dall'onere delle importazioni la bilancia dei pagamenti

La produzione mondiale e le riserve dei quattro metalli contenuti nei noduli polimetallici (nichel, cobalto, manganese e rame) è molto concentrata in alcuni paesi.

Per quanto riguarda il manganese, ad esempio, l'URSS è il principale produttore mondiale (con il 38 per cento) seguito dalla Repubblica Sudafricana (con il 23 per cento), dal Gabon (con l'8,4 per cento) e dall'Italia (con l'8 per cento). Questi quattro paesi assicurano circa l'80 per cento della produzione mondiale.

Anche la produzione di nichel è ristretta al Canada, che è il più forte produttore mondiale, seguito dall'URSS e dalla Nuova Caledonia.

Questi tre paesi forniscono i tre quarti della produzione mondiale mentre pochi altri hanno produzioni degne di nota (Austra-

lia, Cuba, Repubblica Dominicana, Filippine, Indonesia e Repubblica Sudafricana).

Per quanto attiene al cobalto la concentrazione riguarda paesi come lo Zaire (41 per cento), seguito dalla Nuova Caledonia (35 per cento), dall'Australia (11 per cento) e dallo Zambia (7 per cento).

La produzione mondiale di rame, al contrario, è relativamente diffusa nei vari paesi: principali produttori sono gli USA, l'URSS, il Cile, lo Zaire ed il Perù, mentre le riserve mondiali (stimate in 460 milioni di tonnellate) oltre che nei paesi già citati, sono dislocate anche in molti paesi quali l'Iran, l'Argentina, la Colombia, l'Indonesia e il Brasile.

Se questa è, per grandi linee, la dislocazione attuale delle risorse, un altro importante elemento da considerare, nel quadro dei problemi per l'acquisizione di queste materie prime, è la struttura del mercato internazionale che per quanto attiene i quattro metalli (definiti strategici in quanto destinati ad usi specifici) ha subìto una profonda evoluzione.

Al riguardo è avvertita, da parte dei paesi consumatori, l'urgenza di attuare una politica di accesso diretto alle materie prime poichè, tra l'altro, è mutato il quadro politico mondiale che aveva caratterizzato il passato. Nel dopoguerra, infatti, il problema dell'approvvigionamento delle materie prime si poneva in termini esclusivamente commerciali ed era piuttosto agevole per gli Stati ricchi di risorse finanziarie trovare la base d'incontro con i paesi produttori.

L'impetuoso affacciarsi di nuovi paesi produttori sulla scena mondiale, i diversi princìpi politici che li ispirano, il confronto inevitabile tra le aree in via di sviluppo ed i paesi industrializzati hanno peraltro accelerato la spinta ad una politica di diversificazione rispetto alle tradizionali aree geopolitiche di approvvigionamento.

Alla luce della nuova situazione i noduli polimetallici delle zone internazionali vengono a rappresentare una soluzione ottimale.

Per quanto riguarda l'Italia c'è da dire che il nostro Paese non è rimasto a guardare la corsa dei grandi gruppi industriali.

Il Ministero delle partecipazioni statali ha infatti autorizzato, nel novembre 1980, il Gruppo ENI ad entrare a far parte del consorzio OMA mediante la costituzione di una società di diritto americano, la « SAMIM Ocean Inc. », che ha acquistato da quota del 25 per cento della « Ocean Mining Associates » (OMA). Il consorzio OMA (costituito pariteticamente con « United Steel », « Sun Oil» e « Union Minière ») è il più avanzato tra quelli esistenti e sta sviluppando le tecnologie su scala pilota semi-industriale.

Peraltro per rendere meno incerta la posizione dell'Italia rispetto agli altri paesi è indispensabile poter disporre, come si è già detto, di un quadro legislativo di riferimento.

A tale esigenza risponde questo disegno di legge le cui caratteristiche possono essere così sintetizzate:

la legge avrà carattere transitorio e cesserà la propria efficacia al momento dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione internazionale, stipulata nell'ambito della terza Conferenza sul diritto del mare, e aperta alla firma a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (articolo 1);

le attività di esplorazione e coltivazione dei fondi marini individuate dalla legge sono quelle svolte nella zona di mare situata al di là della giurisdizione nazionale degli Stati costieri, cioè, in base al diritto internazionale vigente, al di là della piattaforma continentale (articolo 2);

le attività di esplorazione e coltivazione sono soggette a permesso rilasciato dal Governo italiano o da uno Stato che assicuri le condizioni di reciprocità (articolo 3), e cioè che disciplini le attività di ricerca e sfruttamento delle risorse minerali dell'alto mare in modo analogo a quello italiano e che riconosca i permessi conferiti ai sensi della legge (articolo 16);

le materie prime estratte sono destinate in via prioritaria al mercato nazionale; per l'estrazione, il trattamento, il trasporto dei minerali, i titolari dei permessi sono tenuti a utilizzare istallazioni, navi, eccetera, battenti bandiera italiana (articolo 13), tranne alcune deroghe che possono es-

sere concesse a seguito di particolari esigenze valutabili dai Dicasteri interessati;

è previsto il pagamento di una somma pari al 3,75 per cento del valore medio di mercato del minerale estratto dai fondi marini da parte del titolare del permesso, per scopi da determinarsi.

In sintesi gli articoli da 1 a 4 sanciscono:

1) il carattere transitorio della legge;

2) il limite imprescindibile del rispetto delle libertà fondamentali per l'uso dell'alto mare;

3) il limite dei diritti degli altri Stati;

4) la protezione dell'ambiente e la salvaguardia della vita umana in mare;

5) che l'attività di esplorazione e coltivazione sia subordinata al rilascio di permessi;

6) la libertà di prospezione.

Gli articoli 5 e 6 prevedono l'obbligatorietà della registrazione delle domande di permesso presentate da italiani o « società nazionali » a Stati che assicurano le condizioni di reciprocità e la partecipazione di « nazionali italiani » in enti stranieri.

Gli articoli 7, 8 e 9 stabiliscono le condizioni per il rilascio dei permessi e i criteri di selezione.

Gli articoli 10, 11 e 12 contengono le norme che disciplinano i casi di modifica, revoca, decadenza, cessione e rinuncia dei permessi.

L'articolo 13 definisce gli obblighi cui debbono assoggettarsi i titolari dei permessi.

La vigilanza e il controllo sulle attività previste dal disegno di legge e gli oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi sono regolamentati dagli articoli 14 e 15.

L'articolo 16 è particolarmente significativo in quanto definisce le caratteristiche per il riconoscimento degli Stati che assicurano la reciprocità.

L'articolo 17 riguarda la composizione del Comitato tecnico consultivo per i fondi marini e l'articolo 18 istituisce presso il Ministero dell'industria un pubblico Registro in cui vengono annotate le domande, i permessi e le relative modifiche nonchè le informazioni trasmesse dagli Stati che assicurano la reciprocità.

Gli articoli 20 e 21 contengono disposizioni finali e di attuazione.

Prima di concludere vorrei presentare all'attenzione dei colleghi alcune osservazioni:

a) l'articolo 13 appare incompleto nel titolo perchè, oltre a definire gli obblighi dei titolari dei permessi prevede anche le deroghe, per cui ritengo vada rettificato;

b) per quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 14, mentre da una parte si definiscono come ufficiali di polizia giudiziaria gli ingegneri e i funzionari dei vari Ministeri ai quali sono affidati la vigilanza e il controllo, dall'altra si pongono a carico dei titolari dei permessi le spese per l'esercizio sia della vigilanza che del controllo e, pertanto, appare opportuna una riflessione da parte del Governo;

c) con l'articolo 17 si istituisce un nuovo organo tecnico pubblico, il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini, la cui composizione desta perplessità al punto 11, allorchè prevede la nomina di quattro esperti genericamente indicati per le materie tecniche ed economiche (onde la Commissione ha proposto una precisazione); inoltre per la nomina del presidente del Comitato è prevista l'intesa tra alcuni Ministeri da cui è escluso quello della Marina mercantile che è invece presente in tutte le altre disposizioni del disegno di legge.

Aggiungo che anche la durata in carica del Comitato, indicata in cinque anni senza alcuna limitazione per il rinnovo, non mi sembra opportuna per ragioni di costume, per cui mi riservo di proporre di ridurre la durata di carica dei singoli componenti a quattro anni consentendo soltanto un rinnovo.

Concludo sottolineando che indubbiamente il provvedimento al nostro esame merita che venga approvato con rapidità e le osservazioni testè esposte sono finalizzate unicamente a dare maggiore chiarezza a una disciplina di rilevante portata.

Con l'approvazione del disegno di legge infatti, i rapporti istituiti nel campo della ricerca mineraria in acque internazionali riceveranno una certezza giuridica, la cui mancanza mi risulta essere stata per il passato fonte di problemi per l'ENI che opera in un Consorzio di diritto statunitense i cui membri sono, al contrario, ampiamente tutelati dalla propria legge; in particolare l'ENI ed eventuali altri « nazionali italiani » verranno a godere della tutela indiretta derivante dai reciproci « riconoscimenti » dei propri diritti.

La disciplina del disegno di legge ha inoltre rilevanza anche per la ricerca nel Mar Tirreno attualmente condotta come è noto dalla SAMIM: le zone oggetto della prospezione preliminare attualmente in corso, che si trovino al di fuori della piattaforma continentale, rientrano tra quelle disciplinate dal disegno di legge e quindi anch'esse tutelabili, tramite accordi di reciprocità, nei confronti di eventuali concorrenti stranieri.

Non posso, tuttavia, non sottolineare infine l'urgenza di una iniziativa italiana per consentire al più presto la più larga adesione alla convenzione di Montego Bay onde dare certezza di diritto ad una materia che è di interesse per l'intera umanità e per non accentuare ulteriormente gli squilibri fra paesi sviluppati e in via di sviluppo.

PACINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

21 febbraio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le osservazioni di seguito specificate:

a) all'articolo 15 è opportuno puntualizzare che il previsto pagamento del tributo è destinato ad un ulteriore aumento del contributo a favore di paesi in via di sviluppo, il che non sembra sufficientemente chiaro in base all'attuale disposto del secondo comma dell'articolo stesso;

b) relativamente alla potestà regolamentare di cui all'articolo 21, la Commissione rileva che la stessa non risulta adeguatamente circoscritta, essendo alquanto generici i criteri di cui agli ultimi due capoversi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(*Fini*)

La presente legge disciplina le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di cittadini o enti italiani o società aventi sede in Italia, denominati nei successivi articoli « nazionali italiani ».

La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una gestione razionale delle risorse minerali dei fondi marini. Essa ha carattere transitorio in vista della entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale relativa alla medesima materia conclusa nell'ambito della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Art. 2.

(*Definizioni*)

Ai fini della presente legge si intende per:

« fondi marini », il fondo ed il sottofondo marini situati al di là delle zone sottoposte, in conformità al diritto internazionale, alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri;

« prospezione », la ricognizione generale dei fondi marini effettuata su vaste superfici e destinata a raccogliere, specialmente attraverso il prelevamento di campioni, le indicazioni necessarie per localizzare i depositi delle risorse minerali;

« esplorazione », la ricognizione dettagliata, eseguita con mezzi tecnici e finanziari di rilievo, di una superficie determinata dei fondi marini allo scopo di accertare i depositi minerari economicamente coltivabili e di stabilire le modalità tecniche e le condizioni di coltivazione. Nell'at-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(*Fini*)

Identico.

Art. 2.

(*Definizioni*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tività esplorativa rientra anche il prelevamento di campioni e l'estrazione di risorse minerali in quantità sufficienti per svolgere le sperimentazioni preliminari alla coltivazione;

« coltivazione », l'estrazione delle risorse minerali a fini economici.

Art. 3.

(*Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali*)

Le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di nazionali italiani sono soggette a permesso rilasciato dal Governo italiano ai sensi della presente legge o a permesso rilasciato da uno Stato che assicuri la reciprocità ai sensi del successivo articolo 16.

Il permesso conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di condurre attività di esplorazione ovvero di coltivazione su un'area determinata dei fondi marini e non implica rivendicazione nè esercizio di sovranità o di diritti sovrani su una parte qualsiasi dei fondi stessi.

Le attività consentite con i permessi di cui al primo comma debbono conformarsi ai princìpi di diritto internazionale ed alle convenzioni in materia di:

a) uso dell'alto mare, con particolare riguardo alle libertà di navigazione, di ricerca scientifica e di pesca;

b) protezione e preservazione dell'ambiente marino;

c) sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare.

È vietata ai nazionali italiani ogni indebita interferenza su attività condotte in base ad un permesso rilasciato ai sensi della presente legge o da uno Stato che assicuri la reciprocità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali*)

Identico.

Identico.

Identico.

È vietata ai nazionali italiani ogni condotta indebitamente interferente sulle attività svolte in base ad un permesso rilasciato ai sensi della presente legge o da uno Stato che assicuri la reciprocità.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

(*Prospezione*)

La prospezione non richiede permessi. Essa però non può svolgersi in aree già oggetto di permessi di esplorazione o di coltivazione qualora tenda al reperimento delle stesse risorse per cui i permessi di esplorazione o di coltivazione sono stati rilasciati.

Art. 5.

(*Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità*)

I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocità ai sensi dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda.

Le attività svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.

Art. 6.

(*Partecipazione di nazionali in enti stranieri*)

L'obbligo di registrazione di cui all'articolo precedente vale anche per i nazionali italiani che detengano una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, in società, associazioni od altri enti stranieri.

Le attività svolte in relazione alla partecipazione di cui al precedente comma sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta alla società, associazione od ente dallo Stato estero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Prospezione*)

Identico.

Art. 5.

(*Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità*)

Identico.

Art. 6.

(*Partecipazione di nazionali in enti stranieri*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(*Rilascio dei permessi*)

I permessi di esplorazione e di coltivazione sono rilasciati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, previa approvazione dei programmi di lavoro, sentito il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini di cui all'articolo 17 su tutti gli aspetti tecnici e finanziari relativi ai programmi stessi.

I permessi possono essere negati quando il Ministro degli affari esteri ritenga che il loro rilascio possa arrecare grave nocumento alle relazioni internazionali.

Nel rilasciare i permessi si tiene conto:

dell'esigenza che essi nel loro insieme non oltrepassino una superficie ragionevole tenuto conto degli interessi degli altri Stati;

dell'esigenza di tutelare l'interesse nazionale ai rifornimenti di materie prime;

dell'esigenza di promuovere lo sviluppo delle tecnologie necessarie per lo sfruttamento razionale dei fondi marini.

Il richiedente dei permessi deve possedere la capacità tecnica e finanziaria in relazione alle esigenze di esplorazione o di coltivazione secondo i princìpi ed i fini indicati nella presente legge.

I permessi possono essere intestati a più nazionali italiani in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, secondo le quote indicate nella domanda di permesso. I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio delle attività di esplorazione ovvero di coltivazione e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Tra i contitolari del permesso deve essere nominato un solo rappresentante comune per i rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

Al titolare di un permesso di esplorazione è data priorità nel rilascio dei permessi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Rilascio dei permessi*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di coltivazione relativi alla stessa area cui il permesso di esplorazione si riferisce tenuto conto dei risultati dell'esplorazione medesima.

In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto tra l'altro della razionalità e completezza del programma di lavoro, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entro tre mesi dalla registrazione della prima domanda e che si riferiscano ad aree interferenti con l'area della prima domanda per più del 30 per cento di tale area.

Art. 8.

(*Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area*)

La durata iniziale del permesso di esplorazione deve essere tale da consentire la realizzazione del programma presentato e non può superare 10 anni, prorogabili per successivi trienni per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permesso di esplorazione è stabilita tenendo conto delle caratteristiche conosciute del sito e del programma dei lavori.

Art. 9.

(*Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area*)

La durata del permesso di coltivazione deve essere compatibile con l'economia generale del programma e non può superare 25 anni, prorogabili per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permesso di coltivazione è stabilita in modo da consentire il razionale sfruttamento delle risorse minerali, tenuto conto delle caratteristiche del giacimento da coltivare e delle tecniche disponibili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area*)

Identico.

Art. 9.

(*Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(*Modifica e revoca dei permessi*)

Con le modalità di cui all'articolo 7 i permessi possono essere modificati o revocati qualora sia ritenuto necessario sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche o per motivi di interesse pubblico o per conformarli alle obbligazioni assunte dal Governo italiano sul piano internazionale. I permessi possono essere modificati anche a richiesta del titolare per validi motivi.

I permessi possono altresì essere modificati e revocati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, quando il Ministro degli affari esteri ritenga che la loro mancata modifica o il loro mantenimento possa recare grave nocumento alle relazioni internazionali.

Art. 11.

(*Decadenza dai permessi*)

Con le modalità di cui all'articolo 7 il titolare del permesso è dichiarato decaduto, previa contestazione dei motivi e assegnazione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando:

1) perde i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari;

2) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o imposti dal permesso;

3) commette infrazioni gravi in materia di sicurezza, sanità, lavoro e tutela dell'ambiente;

4) incorre in una grave inosservanza dei tempi e delle modalità indicati nel programma dei lavori;

5) cede il permesso senza esserne stato regolarmente autorizzato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Modifica e revoca dei permessi*)

Identico.

Art. 11.

(*Decadenza dai permessi*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

6) ritarda per oltre due anni il pagamento delle somme dovute, in relazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 15.

Art. 12.

(*Cessione e rinuncia*)

La cessione del permesso o di una sua quota è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentiti, ove del caso, i contitolari del permesso, e valutata la capacità tecnica e finanziaria del cessionario.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti sia nei confronti della pubblica amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 11.

La rinuncia ai permessi deve essere richiesta dai titolari ed autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

Art. 13.

(*Obblighi dei titolari dei permessi*)

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunità economica europea, i titolari di permessi di coltivazione sono tenuti ad utilizzare, per l'estrazione e le altre attività minerarie e di trattamento, nonchè per il trasporto delle risorse estratte, navi, galleggianti, istallazioni ed aeromobili battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia.

Essi debbono altresì destinare in via prioritaria al mercato nazionale i prodotti ricavati, qualora la lavorazione dei minerali estratti non venga effettuata in Italia.

Alle disposizioni di cui al primo comma si può derogare con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Cessione e rinuncia*)

Identico.

Art. 13.

(*Obblighi dei titolari dei permessi e deroghe*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

certo con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed alle disposizioni di cui al secondo comma con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito in entrambi i casi il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

Art. 14.

(*Vigilanza e controllo*)

La vigilanza e il controllo sulle attività previste dalla presente legge sono esercitati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero della marina mercantile in relazione alle rispettive competenze.

Le spese per l'esercizio della vigilanza e del controllo sono a carico dei titolari dei permessi.

Gli ingegneri del Corpo delle miniere, nonchè i funzionari del Ministero della marina mercantile che siano incaricati con decreto del Ministro ad esercitare la vigilanza e il controllo di cui al primo comma, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai fini della presente legge.

Art. 15.

(*Oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi*)

La richiesta di permesso di cui all'articolo 7 deve essere accompagnata dal pagamento di un diritto, da versare alla entrata del bilancio dello Stato, il cui ammontare e le relative modalità di versamento sono stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 21.

Ai fini del contributo italiano ai paesi in via di sviluppo, il titolare del permesso di coltivazione ottenuto ai sensi della presente legge è tenuto a corrispondere allo Stato il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Vigilanza e controllo*)

Identico.

Art. 15.

(*Oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

3,75 per cento del valore medio di mercato del minerale estratto dai fondi marini. Per i minerali per cui manchi un valore di mercato, con le norme di attuazione di cui al successivo articolo 21 si determinano i criteri per stabilire un prelievo di valore equivalente.

Le somme relative ai versamenti effettuati ai sensi del disposto di cui al precedente comma affluiscono ad apposito conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, dal quale verranno poi prelevate per essere destinate secondo le determinazioni da assumere annualmente in sede di legge finanziaria.

Art. 16.

(*Stati che assicurano la reciprocità*)

Ai fini della presente legge possono essere riconosciuti come Stati che assicurano la reciprocità gli Stati in cui è in vigore una normativa che:

a) disciplini l'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini in modo equivalente nei fini e nei risultati a quello previsto dalla presente legge;

b) riconosca i permessi conferiti ai sensi della presente legge;

c) escluda il rilascio di permessi su aree oggetto in tutto o in parte di permessi rilasciati ai sensi della presente legge.

La qualità di Stato che assicura la reciprocità è riconosciuta dal Ministro degli affari esteri sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile a seguito delle necessarie intese con lo Stato interessato, a condizione che questo riconosca all'Italia la medesima qualità.

Nelle intese di cui al precedente comma sarà perseguito il fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, primo e secondo comma, anche nei casi contemplati negli articoli 5 e 6.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Stati che assicurano la reciprocità*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I permessi di esplorazione e di coltivazione rilasciati da uno Stato che assicura la reciprocità sono considerati equipollenti a quelli rilasciati ai sensi della presente legge.

Art. 17.

(*Comitato tecnico consultivo per i fondi marini*)

Per i pareri previsti nella presente legge è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne assicura la segreteria ed il funzionamento, il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini, così composto:

1) del presidente;

2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

3) di due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) di due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

6) di un rappresentante del Ministero della difesa;

7) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

8) di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

9) di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

10) di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

11) di quattro esperti nelle materie tecniche ed economiche.

Il presidente del Comitato può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato esperti per specifiche materie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Comitato tecnico consultivo per i fondi marini*)

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico;*

8) *identico;*

9) *identico;*

10) *identico.*

11) di quattro esperti nelle materie tecniche ed economiche pertinenti al settore;

12) di due esperti designati dal Ministro per l'ecologia.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

I membri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono designati dalle rispettive Amministrazioni. Gli esperti di cui al punto 11 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato dura in carica cinque anni.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri del Comitato.

Il relativo onere fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 18.

(*Registro*)

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito, nell'ambito delle sue strutture, un registro in cui sono annotate:

a) le domande di permessi presentate da nazionali italiani ed i permessi rilasciati a nazionali italiani ai sensi della presente legge nonchè i provvedimenti relativi alla proroga, modifica, cessione, rinuncia, revoca e decadenza dei permessi stessi;

b) le domande di cui agli articoli 5 e 6;

c) le informazioni trasmesse dagli Stati che assicurano la reciprocità.

Sono escluse dalla registrazione le informazioni di carattere riservato.

Il registro è pubblico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 18.

(*Registro*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

(*Sanzioni*)

Il cittadino italiano che svolge attività di esplorazione o di coltivazione senza il permesso di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che pone in atto attività in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Le violazioni alle prescrizioni generali contenute nel regolamento di attuazione ed a quelle speciali contenute nel permesso sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dalle violazioni previste nei commi precedenti deriva pericolo per l'incolumità o la salute delle persone ovvero un pericolo di danno grave di inquinamento dell'ambiente marino, il cittadino italiano è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che, nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge, arreca danno grave all'ambiente marino è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, indipendentemente dalla sua nazionalità, anche nei confronti del rappresentante o del dipendente di una persona giuridica italiana o di un ente italiano privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore italiano che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Sanzioni*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 20.

(*Disposizioni finali*)

Le attività di esplorazione e di coltivazione svolte in virtù dei permessi rilasciati ai sensi della presente legge sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, come svolte in territorio italiano.

Sono puniti secondo la legge italiana, ovunque commessi, i reati previsti dall'articolo 19 e quelli comunque connessi con le attività disciplinate dalla presente legge.

Le attività di coltivazione non potranno comunque avere inizio prima del 1° gennaio 1988.

A decorrere dalla data in cui entrerà in vigore per l'Italia la convenzione internazionale di cui all'articolo 1 non potranno più essere rilasciati permessi di esplorazione o di coltivazione ai sensi della presente legge.

Art. 21.

(*Disposizioni di attuazione*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, sono emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Esse disciplinano, tra l'altro, le misure necessarie:

per dare, agli Stati che assicurano la reciprocità, informazione delle domande di permessi e dei permessi rilasciati e per dare conoscenza delle informazioni trasmesse dagli Stati sopraindicati e che possono interessare i nazionali italiani;

per l'applicazione della presente legge in relazione alle esigenze inerenti ai rapporti con gli Stati che assicurano la reciprocità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Disposizioni finali*)

Identico.

Art. 21.

(*Disposizioni di attuazione*)

Identico.